

Disegno di legge
presentato dal Liceo scientifico statale
“Galileo Galilei” di Potenza

in occasione del progetto
“Un giorno in Senato” - anno scolastico 2011/12

Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile nel settore delle fonti di energia rinnovabile

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare un investimento sui giovani lavoratori i quali, in un momento di crisi come quello attuale che investe l'intera economia nazionale e internazionale, rappresentano l'anello debole del mercato del lavoro, più specificatamente nei settori di maggiore specializzazione. In particolare il presente disegno di legge intende incentivare le imprese giovanili operanti nel settore delle energie rinnovabili, ambito in cui anche l'Europa ha individuato le attività del futuro, quelle che in prospettiva troveranno maggiore sbocco occupazionale: le professioni attinenti il settore ambientale. Inoltre il sostegno all'avvio di lavoro autonomo può essere una risposta valida ed alternativa alla sempre più difficile collocazione delle nuove generazioni nelle organizzazioni pubbliche del lavoro (pubbliche amministrazioni, centri di ricerca pubblici, università), considerati i tagli del settore pubblico e il blocco delle assunzioni. Dalla pubblicazione dei dati ISTAT si evince che in numerose Regioni italiane, soprattutto in quelle meridionali il tasso di disoccupazione intellettuale giovanile è molto alto (in alcuni casi tocca anche il 48%). La disoccupazione intellettuale produce quella che viene definita "Fuga dei cervelli": crea cioè la migrazione verso l'estero che impoverisce il tessuto non solo culturale ma anche economico dell'Italia. E' quindi necessario che lo Stato italiano intervenga per incentivare le imprese di quanti decidono di rimanere e di lavorare in Italia. Questo disegno di legge intende pertanto incentivare la creazione di posti di lavoro per questi giovani, ai quali viene data, come da loro diritto, l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni, inoltre, il verificarsi di una serie di eventi catastrofici determinati dai profondi mutamenti climatici (uno degli esempi più recenti è l'alluvione di Genova e della Liguria) ha sollevato un aspro dibattito in materia ambientale rendendo impellente la necessità di limitare l'inquinamento terrestre e di investire nel settore delle energie rinnovabili. L'Italia per la sua stessa conformazione geo-morfologica, può offrire ampie possibilità di sfruttamento e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. Il moto ondoso prendendo in considerazione la vastissima estensione costiera; l'energia idrica in riferimento agli abbondanti corsi d'acqua; l'energia solare soprattutto nei territori del Sud, spesso aridi e assolati; l'energia geotermica vista presenza di vulcani attivi o parzialmente attivi e le solfatare come quelle di Pozzuoli; l'energia eolica nelle zone collinari e montuose della dorsale appenninica. Le due emergenze nazionali, quindi, la tutela ambientale e la disoccupazione giovanile, possono trovare una reciproca interazione attraverso specifici interventi dello Stato, che favoriscano l'attivazione di interventi polivalenti. La messa in atto di procedure finalizzate allo sfruttamento dell' "energia pulita" non serve, però, se non è accompagnata anche da un qualificato sistema di informazione e incentivazione dell'opinione pubblica sul territorio. L'idea concreta, quindi, è quella di costituire aziende (incentivate dallo Stato) che possano ovviare a queste problematiche svolgendo un triplice obiettivo: informare, ricavare energia senza inquinare e creare posti di lavoro per i giovani dai 18 ai 35 anni.

art. 1

(Promozione di imprese a sostegno di giovani e ambiente)

1. La presente legge intende offrire un'opportunità di impresa ai giovani disoccupati in possesso di titolo di studio specifico.
2. La presente legge, inoltre, promuove la cultura dello sviluppo compatibile attraverso l'incremento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.

art. 2
(Campo di applicazione)

1. L'impresa deve svolgere attività di: progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, minieolici, di geotermia, con biomasse per la produzione di energia elettrica e/o di calore da fonte rinnovabile.
2. Le imprese devono essere costituite per almeno il 75% da giovani che, senza distinzione di sesso, non abbiano superato i 35 anni e che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o di una laurea.

art. 3
(Definizioni: specifica delle fonti energetiche)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) "fonti energetiche rinnovabili", le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione biogas)
 - b) biomasse: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dalle industrie connesse comprese la pesca e l'acquicoltura, le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
2. Le fonti di energia rinnovabili sono quindi quelle fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei "tempi umani" e il cui utilizzo non pregiudica le risorse per le generazioni future.
3. Si richiamano inoltre le definizioni di cui alla direttiva 2011/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 concernenti le norme sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

art. 4.
(Tipologia delle Aziende finanziabili)

1. Sono finanziabili aziende dedicate:
 - a) al management aziendale riferito allo sviluppo delle energie rinnovabili, costituite per almeno il 75% da giovani dai 18 ai 35 anni laureati e/o diplomati;
 - b) alla progettazione e/o ricerca - di nuove tecnologie e/o nuovi impianti tecnologici - di applicazioni alternative di tecnologie e/o impianti tecnologici già esistenti, costituite per almeno il 75% da giovani dai 18 ai 35 anni laureati e/o diplomati.
 - c) alla realizzazione e/o manutenzione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, costituite per almeno il 75% da giovani dai 18 ai 35 anni laureati e/o diplomati.

art. 5
(Misure di sostegno alle imprese giovanili)

1. Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, con propri decreti da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, definiscono le modalità di finanziamento delle imprese dell'articolo 4.

2. Tramite appositi canali telematici, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico forniscono tutte le informazioni tecniche e i necessari supporto per orientare i giovani per la costituzione dell'impresa.

art. 6

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Lo Stato concede un contributo massimo di euro 100.000 all'impresa e tale contributo deve essere utilizzato per l'acquisto delle attrezzature, per l'affitto dei locali, per i beni tecnologici, per la formazione dei soci dell'impresa e per l'avvio delle attività di impresa

2. Metà contributo è erogato a fondo perduto; l'altra metà è concessa con fondo coperto e deve essere restituita in 5 anni dall'effettiva erogazione del contributo. L'intera somma deve essere garantita con Fideiussione.

3. Almeno il 10% del contributo deve essere destinato ad attività di promozione e di sensibilizzazione finalizzate alla diffusione di una coscienza ecologica di tutti i cittadini e in particolare per il risparmio energetico e l'uso corretto delle risorse energetiche.

art. 7

(Controlli e sanzioni)

1. Le imprese devono presentare regolare rendicontazione delle spese sostenute, negli ambiti definiti nell'art. 6 comma 1.

2. Se le imprese non impiegheranno in modo corrispondente le somme erogate e non restituiranno nei termini stabiliti sarà richiesta la restituzione della intera somma erogata. In tal caso lo Stato si avvarrà della Fideiussione.

art. 8

(Copertura finanziaria)

1. I Ministeri dell'Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico sono autorizzati a garantire una somma pari ad euro 3.000.000 a copertura dei contributi concessi a tutte le imprese. E' istituito un apposito fondo di bilancio congiunto per l'erogazione dei contributi.

2. Il 50% delle risorse del fondo deve derivare dalla vendita dei beni confiscati alle mafie, il rimanente 50% dalle sanzioni provenienti dai danni per reati ambientali.

Emendamento

Emendamento 6.1

All'articolo 6 comma 3 sostituire la dicitura: "Almeno il 10%" con la dicitura: "Almeno il 3% del contributo, fino ad un massimo del 5%".

D'ELIA